



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) CONSIGLIO REGIONALE

#### Deliberazione Consiglio regionale 22 marzo 2016 - n. X/1019

Ordine del giorno concernente le azioni finalizzate al miglioramento delle disposizioni della direttiva habitat . . . . . 3

#### Deliberazione Consiglio regionale 22 marzo 2016 - n. X/1021

Risoluzione In merito alla comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. l'anello mancante - Piano d'azione dell'unione europea per l'economia circolare - COM(2015) 614 final e alle proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final; la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM(2015) 594 final; la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final nonché la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final, con osservazioni ai fini della partecipazione delle camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione Europea . . . . . 3

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Seduta di Giunta regionale urgente n. 160 del 5 aprile 2016

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5002 al n. 5003) . . . . . 8

#### Delibera Giunta regionale 30 marzo 2016 - n. X/4988

Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Industrie Saleri Italo s.p.a. (BS) . . . . . 9

#### Delibera Giunta regionale 30 marzo 2016 - n. X/5001

Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artf. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015) . . . . . 16

#### Delibera Giunta regionale 5 aprile 2016 - n. X/5002

Costituzione del Comitato dei comuni ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39 . . . . . 126

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

##### Decreto dirigente unità organizzativa 5 aprile 2016 - n. 2999

Avviso per il potenziamento delle iniziative di welfare territoriale di conciliazione Famiglia-Lavoro delle alleanze locali di conciliazione ai sensi della d.g.r. 4953 del 21 marzo 2016 . . . . . 127

#### D.G. Agricoltura

##### Decreto dirigente struttura 31 marzo 2016 - n. 2542

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 «Incentivi per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto del 31 luglio 2015, n. 6532, di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande. Proroga del termine per la conclusione della procedura di approvazione degli esiti istruttori, ammissione a finanziamento e suddivisione delle risorse disponibili . . . . . 137

#### D.G. Sport e politiche per i giovani

##### Decreto dirigente unità organizzativa 1 aprile 2016 - n. 2924

Dote sport - Conclusione attività per l'assegnazione della dote sport alle famiglie, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria assegnata ai comuni . . . . . 138

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

**D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001**  
**Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, il Capo IV della Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Visti altresì:

- la legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 «Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali», che disciplinava la vigilanza sulle costruzioni in zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- il «Regolamento per i termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche regionali» approvato con deliberazione g.r.n. 10650 del 22 marzo 1996, in attuazione della l.r. 46/1985;
- il decreto del presidente pro - tempore di Regione Lombardia 3 settembre 2012, n. 7554, che ha disposto il rinnovo delle commissioni per l'effettuazione delle verifiche sull'osservanza delle norme sismiche, di cui all'art. 6 del regolamento di cui alla citata d.g.r.n. 10650/1996, istituite presso le sedi (ora Uffici) territoriali regionali di Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia;

Vista, in particolare, la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», come modificata dall'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 42 (Collegato 2016), che disciplina la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, comprese le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura;

Considerato che:

- l'art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015 attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, di cui agli artt. 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001;
- l'art. 15, comma 1, della l.r. 33/2015 stabilisce che la l.r. 46/1985 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1, della stessa legge, fino alla loro conclusione, fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli 10 e 12, commi da 1 a 7, della legge medesima;

Richiamate:

- la propria deliberazione 11 luglio 2014, n. 2129, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29, s.o. del 16 luglio 2014, che ha rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni lombardi, di cui alla d.g.r. 7 novembre 2003, n.14964;
- le successive deliberazioni 10 ottobre 2014, n. 2489 e 8 ottobre 2015, n. 4144, che, nelle more dell'approvazione del Progetto di Legge «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», hanno differito al 10 aprile 2016 l'assunzione di efficacia della nuova zonizzazione sismica di cui alla suddetta d.g.r.n. 2129/2014, al fine di consentire sia l'espletamento dei previsti adempimenti di competenza regionale, sia l'organizzazione delle strutture tecniche comunali, in previsione del trasferimento ai comuni delle funzioni in materia sismica;

Preso atto delle osservazioni e degli approfondimenti emersi nell'ambito dei gruppi di lavoro interdirezionali, costituiti, rispettivamente, con decreto del direttore generale infrastrutture e mobilità n. 4432 del 29 maggio 2015 e con decreto del direttore generale sicurezza, protezione civile e immigrazione n. 997 del 16 febbraio 2016, al fine di operare il coordinamento e la sintesi delle diverse competenze tecniche, amministrative e giuridiche delle direzioni generali della Regione Lombardia coinvolte, raccogliendo, altresì, l'esperienza degli ordini professionali, espressa attraverso i propri rappresentanti;

Visti gli adempimenti posti in capo alla Giunta regionale dall'art. 13, comma 1, della citata l.r. 33/2015 e s.m.i., concernenti la definizione, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL):

- a) delle modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2;
- b) delle linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3, comma 1;
- c) delle modalità di attuazione delle iniziative di cui all'art. 3, comma 2;
- d) delle modalità e i criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'art. 5, comma 1;
- e) del contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. c);
- f) dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 4;
- g) dei casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione di cui all'art. 8, comma 4;
- h) dei termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'art. 10;
- i) delle linee guida di cui all'art. 12, comma 6, e i casi e le modalità di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo;

Richiamata la propria deliberazione 30 novembre 2015, n. 4438 «XV provvedimento organizzativo 2015», che, integrando le competenze della direzione generale sicurezza, protezione civile e immigrazione, ha attribuito all'unità organizzativa sistema integrato di prevenzione l'«Attuazione nuova normativa regionale inerente la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica» e alla struttura prevenzione rischi naturali lo «Sviluppo e coordinamento di azioni inerenti la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica»;

Visti i documenti tecnici, che si condividono nei contenuti, predisposti dalla direzione generale sicurezza, protezione civile e immigrazione e approvati dal gruppo di lavoro di cui al richiamato decreto d.g. n. 997 del 16 febbraio 2016, come da verbali agli atti della direzione stessa, riferiti agli adempimenti di cui al comma 1, lettere da a) a i), dell'art. 13, l.r. 33/2015;

Ritenuto, al fine di avvalersi della commissione di esperti prevista dall'art. 4, comma 2, della l.r. 33/2015, di prevederne la costituzione nella composizione stabilita dalla stessa disposizione di legge, ricorrendo alle procedure di nomina stabilite dalla vigente normativa;

Visto e condiviso il documento predisposto dalla competente direzione generale e verificato dal suddetto gruppo di lavoro, che definisce le attività della «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», nonché la composizione della stessa, i requisiti professionali richiesti alle figure da individuare, le procedure di nomina o sostituzione, i compensi e le procedure ad evidenza pubblica per l'eventuale esigenza di individuare esperti esterni all'amministrazione regionale;

Ritenuto, nelle more della costituzione della predetta commissione di esperti, di confermare in capo alle vigenti «Commissioni di verifica sull'osservanza delle norme sismiche», previste all'art. 6 del regolamento di cui alla citata d.g.r.n. 10650/1996, così come rinnovate con decreto del Presidente pro - tempore di Regione Lombardia 3 settembre 2012, n. 7554, le attività alle stesse demandate, per quanto compatibili con le disposizioni della l.r. 33/2015;

Preso atto della disponibilità finanziaria del capitolo 322 «Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» per il compenso ai componenti esterni della commissione di esperti, pari ad € 78.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 - 2017 - 2018;

Dato atto che il ritardo nell'adozione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 1, della l.r. 33/2015, rispetto alla tempistica ivi prevista, è dovuto alle sopravvenute esigenze di completamento della disciplina normativa in materia sismica, con specifico riferimento agli interventi di sopraelevazione degli edifici, oggetto delle modifiche apportate dalla l.r. 29 dicembre 2015, n. 42, all'art. 8 della medesima l.r. 33/2015;

Considerato che in fase di prima applicazione delle nuove norme in materia sismica, dettate dalla l.r. 33/2015 e s.m.i., i comuni e gli stessi uffici regionali potrebbero rilevare esigenze organizzative o situazioni e casistiche che richiedono la verifica e l'eventuale modulazione di talune delle disposizioni di cui al presente provvedimento attuativo;

Ritenuto, pertanto, di prevedere un periodo di monitoraggio dell'applicazione del presente provvedimento, che permetta, fino al 31 dicembre 2016, di raccogliere le esperienze maturate sul territorio da parte dei Soggetti coinvolti (comuni, uffici regionali, ordini professionali), ai fini della eventuale revisione delle presenti disposizioni;

Ritenuto di prevedere, nel rispetto dei principi di economicità e semplificazione dei procedimenti, che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica di cui alla d.g.r. n. 2129/2014, ossia dal 10 aprile 2016;

Ritenuto di demandare alla competente direzione generale l'adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto, nonché le eventuali modifiche ai documenti tecnici di cui sopra, limitatamente agli aspetti meramente formali, che non comportino, cioè, modifiche all'impostazione generale delle linee guida;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo (PRS) della X Legislatura e, in particolare, il risultato atteso 337.Ter.11.1 «Prevenzione del rischio sismico», declinato, tra le altre, nell'Azione 337.1 «Nuova zonazione sismica regionale», nonché il risultato atteso 349.Ter.11.2 «Vigilanza sismica sulle costruzioni»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli allegati da A) a I), che definiscono in dettaglio quanto disposto dagli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015, così denominati:

- A) Modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 33/2015;
- B) Linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015, comprensivo della relativa modulistica (moduli da n. 1 a n. 13);
- C) Modalità di attuazione del sistema informativo integrato di cui all'art. 3, comma 2, della l.r. 33/2015;
- D) Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 33/2015;
- E) Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della l.r. 33/2015;
- F) Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 8, comma 1, della l.r. 33/2015;
- G) Casi e modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione di cui all'art. 8, comma 4, della l.r. 33/2015;
- H) Termini e modalità di svolgimento dei controlli di cui all'art. 10;
- I) Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione di cui all'art. 12 commi 6 e 8.b), della l.r. 33/2015;

2. di approvare, altresì, l'allegato L), denominato «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di confermare, nelle more della costituzione della predetta commissione di esperti, in capo alle vigenti «Commissioni di verifica sull'osservanza delle norme sismiche», previste all'art. 6 del Regolamento di cui alla d.g.r. n. 10650/1996, così come rinnovate con decreto del presidente pro - tempore di Regione Lombardia 3 settembre 2012, n. 7554, le attività alle stesse demandate, per quanto compatibili con le disposizioni della l.r. 33/2015 e con le linee di indirizzo e coordinamento approvate dal presente atto;

4. di dare atto che, in applicazione dell'art. 15, comma 1, della l.r. 33/2015, alla data di efficacia della presente deliberazione, ai procedimenti in corso, come definiti al comma 2 del medesimo art. 15, si applicano le procedure di cui alla l.r. n. 46/1985, con le modalità previste negli allegati di riferimento, di cui al punto 1., fatta eccezione per quanto previsto dagli artt. 10 e 12, commi da 1 a 7, della l.r. 33/2015;

5. di dare atto della disponibilità finanziaria del capitolo 322 «Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» per il compenso ai componenti esterni della commissione di esperti, pari ad € 78.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 - 2017 - 2018;

6. di disporre l'avvio di un periodo di monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, che permetta, fino al 31 dicembre 2016, di raccogliere le esperienze maturate sul territorio da parte dei soggetti coinvolti (comuni, uffici regionali, ordini professionali), ai fini della eventuale revisione delle presenti disposizioni;

7. di demandare alla competente direzione generale l'adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto, nonché le eventuali modifiche ai documenti tecnici di cui al punto 1., limitatamente agli aspetti meramente formali, che non comportino, cioè, modifiche all'impostazione generale delle linee guida;

8. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica di cui alla d.g.r. n. 2129/2014, ossia dal 10 aprile 2016;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web istituzionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA, DA PARTE DEI COMUNI,  
DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA L.R.33/2015  
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera a), della L.R. 33/2015)**

Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 33/2015, le funzioni di cui all'art. 2, comma 1<sup>1</sup>, della medesima legge regionale sono esercitate da:

1. Forme associative, ai sensi della Parte I, Titolo II, Capi IV e V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.<sup>2</sup>;
2. Regione, nel caso in cui le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata.

Le competenze delle suddette forme associative devono essere integrate con le funzioni trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 33/2015, in materia di opere e costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, ai fini del relativo esercizio.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale che approva il presente documento, i comuni devono comunicare alla competente struttura tecnica regionale, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015:

- a) l'eventuale loro partecipazione ad una forma associativa tra Comuni di cui al D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e la relativa durata;
- b) l'eventuale espressa volontà di attribuire alla forma associativa di appartenenza le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015 oppure di mantenere in capo al singolo comune dette funzioni;
- c) in alternativa alla lettera b), l'eventuale avvenuta attribuzione alla forma associativa di appartenenza delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015.

Entro i successivi 10 giorni dovrà essere trasmesso alla struttura tecnica regionale l'atto amministrativo relativo alle modalità scelte per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 33/2015.

Eventuali variazioni nelle modalità di gestione di dette funzioni devono essere comunicate tempestivamente alla stessa struttura tecnica regionale.

Le comunicazioni di cui ai punti a), b) e c) e le variazioni alle stesse sono effettuate attraverso il Sistema Informativo Integrato di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 33/2015.

Fino al termine stabilito dall'art. 13, comma 2, della stessa legge regionale ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, le suddette comunicazioni possono essere effettuate anche in formato cartaceo.

— • —

<sup>1</sup> Comunità montane, Convenzioni, Consorzi, Unioni di comuni, Esercizio associato di funzioni e servizi, Accordi di programma

<sup>2</sup> "1. Sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001."

**LINEE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015  
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera b), della L.R. 33/2015)**

### Introduzione

Con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)" la Giunta Regionale ha approvato la nuova classificazione sismica dei comuni lombardi.

Al fine di allineare la nuova zonazione con la Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche", la Giunta Regionale, con D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. X/4144, ha differito al 10 aprile 2016 il termine per l'entrata in vigore della stessa.

In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) e alla recente giurisprudenza costituzionale, trasferendo ai comuni, singoli o associati, le funzioni in materia sismica, che, in base allo stesso D.P.R., erano di competenza regionale.

Si fa pertanto seguito a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lettera b), della L.R. 33/2015, che prevede la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni regionali trasferite ai comuni in materia sismica.

### 1. Autorità competente

La L.R. 33/2015 prevede che l'autorità competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche sia individuata da ciascun comune all'interno dei propri uffici o nell'ambito delle forme associative previste ai sensi della Parte I, Titolo II, Capi IV e V, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., per il territorio di propria competenza.

Come previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 33/2015, per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, le funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sono esercitate dalla Regione nel caso in cui non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata.

Le modalità di svolgimento in forma associata da parte dei comuni delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 33/2015 sono disciplinate dall'allegato A "Modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni".

### 2. Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015, sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del D.P.R. 380/2001.

#### 2.1 Abitati da consolidare (art. 61 del D.P.R. 380/2001)

L'art. 61 del D.P.R. 380/2001 prevede che:

*1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.*

*2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.*

L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 del citato articolo 61 è in capo all'autorità competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1.

#### 2.2 Sopraelevazioni (art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001)

La realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio, da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., dell'autorizzazione, per gli interventi localizzati in zona 2, e della certificazione, per gli interventi localizzati nelle zone 3 e 4.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di interventi di sopraelevazione, il progettista deve trasmettere all'autorità competente l'attestazione di idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, da redigere utilizzando l'allegato modulo 8.

Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zona 2, l'istanza per il rilascio della certificazione non è richiesta in quanto ricompresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'allegato F "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica".

Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zone 3 e 4, l'istanza per il rilascio della certificazione è corredata della documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza" e dell'attestazione di idoneità di cui sopra.

L'autorità competente conclude il procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso, rilasciando l'autorizzazione o la certificazione ovvero comunicando il diniego motivato e la contestuale archiviazione dell'istanza, previa applicazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell'istanza per gli interventi di sopraelevazione e della relativa documentazione, si rinvia al paragrafo 5. "Deposito del progetto" del presente documento e all'allegato F "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica".

#### 2.3 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001)

La denuncia dei lavori di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 deve essere presentata all'autorità competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., con le modalità descritte nel paragrafo 5. "Deposito del progetto" del presente documento.

#### 2.4 Autorizzazione per l'inizio dei lavori (art. 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001)

Il rilascio dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori, di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/2001 è in capo all'autorità competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., con le modalità descritte nell'allegato F "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica".

## Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

**2.5** Repressione delle violazioni (artt. 96, 97, 99 e 100 del D.P.R. 380/2001)

Gli artt. 96, 97, 99 e 100 afferiscono alla Sezione III del Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001, rubricata "Repressione delle violazioni". Tali articoli stabiliscono gli obblighi posti in capo all'autorità competente all'atto dell'accertamento di un fatto costituente violazione delle norme di cui allo stesso Capo IV del D.P.R. 380/2001.

L'art. 11 della L.R. 33/2015 richiama le suddette disposizioni, ai fini della trasmissione dei processi verbali all'autorità competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1. e dell'adozione dei conseguenti atti.

**2.6** Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104 del D.P.R. 380/2001)

L'accertamento di cui all'art. 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001, è in capo all'autorità competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1.

L'allegato I "Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.

**3. Varianti**

Rientrano nell'ambito di applicazione della L.R. 33/2015, ai sensi dell'art. 5, anche le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

L'allegato D "Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.

**4. Modulistica per la gestione informatica delle pratiche sismiche**

L'allegato C, a cui si rinvia, definisce le "Modalità di attuazione del Sistema Informativo Integrato".

Il Sistema Informativo Integrato prevede l'utilizzo della seguente modulistica, di cui al presente allegato:

- modulo 1 - istanza di autorizzazione sismica o di certificazione di sopraelevazione
- modulo 2 - comunicazione di deposito sismico
- modulo 3 - denuncia di costruzione in corso in zona di nuova classificazione sismica cui all'art. 12 della L.R. 33/2015
- modulo 4 - dichiarazione del progettista (coordinatore) delle strutture che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
- modulo 5 - procura speciale per la nomina di un soggetto delegato alle procedure sismiche
- modulo 6 - asseverazione di congruità e conformità del progetto strutturale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b, della L.R. 33/2015
- modulo 7 - asseverazione di congruità e conformità del progetto architettonico
- modulo 8 - dichiarazione del progettista che, in relazione ad un intervento di sopraelevazione, attesta l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico (art. 90 del D.P.R. 380/2001)
- moduli 9, 10 e 11 - dichiarazioni di responsabilità ed atti di asseverazione dei progettisti e degli estensori delle relazioni geologiche e geotecniche
- modulo 12 - relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento
- modulo 13 - dichiarazione di fine lavori strutturali (art. 12, comma 8, lett. b), L.R. 33/2015).

Fino al termine stabilito dall'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015 ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato è consentito l'utilizzo di tale modulistica anche in formato cartaceo.

**5. Deposito del progetto**

Gli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone 3 e 4, comprese le varianti in corso d'opera, descritte al precedente paragrafo 3. "Varianti", sono soggetti alle procedure di deposito previste dagli artt. 6 e 7 della stessa legge regionale, per le finalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, previste dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001, come richiamato al precedente paragrafo 2.3.

Il deposito si effettua con la presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) competente, prima dell'avvio dei lavori, della documentazione prevista dall'allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza", utilizzando l'allegato modulo 2.

Nel caso in cui l'intervento ricada nei confini amministrativi di più Comuni, il deposito può essere effettuato indifferentemente presso uno degli SUE competenti.

Fatto salvo quanto previsto per le opere pubbliche, il deposito può essere effettuato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 380/2001:

- a. dal titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo per richiederlo;
- b. dal richiedente il titolo abilitativo;
- c. dal proprietario dell'immobile oggetto dei lavori.

I soggetti di cui sopra possono conferire una procura speciale, utilizzando l'allegato modulo 5, al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell'intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente.

In caso di opere pubbliche, il deposito è effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Al ricevimento del modulo di deposito, corredato della documentazione prevista dall'Allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza", il SUE rilascia l'attestazione di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 33/2015.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio e fatto salvo quanto previsto dall'allegato F "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica" e al precedente paragrafo 2.2. "Sopraelevazioni" e dalle ulteriori normative vigenti in materia, i lavori possono avere inizio solo successivamente al rilascio dell'attestazione di cui sopra.

La procedura di deposito è effettuata mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'allegato C "Modalità di attuazione del Sistema Informativo Integrato", fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015, che, fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, consente l'utilizzo della modulistica anche in formato cartaceo.

Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001, se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo.

All'atto del deposito della documentazione, il SUE rilascia al depositante l'attestazione dell'avvenuto deposito e trasmette all'autorità competente, mediante il Sistema Informativo Integrato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015, la documentazione relativa al progetto depositato, comprensiva di attestazione.

#### **6. Autorizzazione sismica**

Gli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone definite ad alta sismicità, comprese le varianti in corso d'opera e le sopraelevazioni, sono soggetti ad autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge regionale.

I contenuti della documentazione da presentare sono riportati nell'allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza".

L'allegato F "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.

#### **7. Parere tecnico**

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015, i comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, possono richiedere un parere tecnico alla Regione, obbligatorio per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, come disposto al comma 5 dello stesso art. 8.

L'allegato G "Casi e modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.

#### **8. Controlli**

Fatte salve le funzioni di vigilanza previste dall'art. 103 del D.P.R. 380/2001, l'autorità competente effettua i controlli sulle opere e sulle costruzioni, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 33/2015.

L'allegato H "Termini e modalità di svolgimento dei controlli", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure di controllo.

#### **9. Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione**

Tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 33/2015, a farne denuncia, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) competente.

L'allegato I "Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione", a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare.

#### **10. Disposizioni finali e periodo transitorio**

Fino al termine stabilito dall'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015 ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, è consentito l'utilizzo della modulistica di cui al precedente paragrafo 4. "Modulistica per la gestione informatica delle pratiche sismiche" anche in formato cartaceo.

Nel caso di presentazione in formato cartaceo, la documentazione progettuale a corredo della comunicazione di deposito o dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sismica o della certificazione di sopraelevazione, di cui ai paragrafi 5. "Deposito del progetto" e 6. "Autorizzazione sismica", è presentata in duplice copia, ovvero, in caso di contestuale denuncia dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001, in triplice copia.

**MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DELLA L.R. 33/2015  
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera c), della L.R. 33/2015)**

Il Sistema Informativo Integrato è il sistema informativo sviluppato per la gestione informatica delle pratiche inerenti le opere o costruzioni e la relativa vigilanza in zona sismica, in accordo con quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R. 33/2015.

Al fine di assicurare la completa informatizzazione delle pratiche sismiche, nel quadro delle norme di livello nazionale e regionale di semplificazione, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione in via telematica delle pratiche stesse.

Il Sistema Informativo Integrato dovrà infatti costituire un unico sistema finalizzato al supporto tecnologico della rete di strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e della gestione informatica delle pratiche sismiche da parte di committenti e professionisti; in particolare, sarà necessario il suo coordinamento tecnico e funzionale con gli Sportelli Unici dell'Edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica ed urbanistica.

Gli obiettivi del Sistema Informativo Integrato, infatti, saranno:

- potenziare la comunicazione tra committenti, professionisti, Enti Locali, e Strutture Tecniche Competenti in materia sismica;
- gestire dati e documentazione in formato digitale, partendo dalla compilazione *on-line* della domanda e l'invio degli allegati tecnici di progetto;
- conservare i documenti informatici (sia modulistica che allegati progettuali sottoscritti con firma digitale) in un archivio digitale;
- uniformare la gestione della procedura sul territorio regionale;
- semplificare l'accesso alle informazioni da parte di professionisti e committenti/cittadini.

Dalla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, indicata con decreto del dirigente regionale competente, l'art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015 prevede un periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale è consentito il deposito dei progetti, dell'istanza di autorizzazione sismica e della relativa documentazione, anche in formato cartaceo.

Pertanto, visto il numero di soggetti coinvolti e la complessità della procedura, in tale periodo saranno contemplate due modalità di gestione della procedura:

- elettronica: invio telematico della domanda e degli allegati di progetto in formato digitale sottoscritti con firma digitale attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato;
- cartaceo: presentazione di una copia cartacea della documentazione presso lo sportello comunale SUE e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica ed urbanistica.

Durante il periodo transitorio, relativamente al quale l'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento" definisce le modalità di presentazione delle pratiche sismiche, sarà effettuato il monitoraggio delle pratiche, al fine di individuare eventuali nuove modalità di svolgimento dell'istruttoria, nell'ottica di un passaggio graduale e ottimizzato alla gestione completamente elettronica, verificando e valutando le criticità e le necessità per un corretto funzionamento della procedura.

A termine del periodo transitorio, le pratiche sismiche dovranno essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica, tramite il Sistema Informativo Integrato.

Il Sistema Informativo Integrato provvede, in particolare, alla ricezione della modulistica relativa a:

- a. per le costruzioni in "Zona 2", l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sismica (ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015), con l'indicazione se si tratti o meno di: sopraelevazione (art. 90 D.P.R. 380/2001) o abitato dichiarato da consolidare (art. 61 D.P.R. 380/2001);
- b. per le costruzioni in zona 3 e in zona 4, la comunicazione di deposito (ai sensi dell'art. 6 della L.R. 33/2015), con l'indicazione se si tratti o meno di istanza per la certificazione alla sopraelevazione (ai sensi dell'art. 8, comma 1.bis, secondo periodo, della L.R. 33/2015) o di istanza di autorizzazione sismica in caso di abitato dichiarato da consolidare (art. 61 D.P.R. 380/2001);
- c. denuncia di costruzione in corso in zona sismica di nuova classificazione (art. 12 della L.R. 33/2015).

Il Sistema Informativo Integrato gestisce anche le comunicazioni tra Comuni singoli o associati e la struttura tecnica regionale competente come, ad esempio, la richiesta di parere tecnico al competente ufficio regionale (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015).

Il committente può conferire al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell'intervento, una procura speciale, redatta secondo il modulo 5 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento", per la compilazione della modulistica, il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente in relazione alle procedure di cui alla L.R. 33/2015.

Tramite il Sistema Informativo Integrato viene eseguita anche la verifica formale degli elaborati e, specificatamente, della documentazione prodotta a supporto dell'istanza, con la finalità di accertare i seguenti aspetti:

- a) **Completezza** della documentazione a corredo dell'istanza, così come previsto dalla normativa: l'Allegato B "Linee di Indirizzo e coordinamento" e l'allegato E "Contenuto minimo della documentazione" forniscono un quadro riepilogativo della documentazione, costituita dagli elaborati progettuali, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni che, ai sensi della L.R. 33/2015, vengono richieste in relazione alle caratteristiche specifiche dell'intervento e della sua localizzazione.
- b) **Coerenza** della documentazione con i modelli in merito predisposti ed approvati con i criteri di cui all'art. 13 della L.R. 33/2015;
- c) **Regolarità** della documentazione in ordine alla debita sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti competenti alla progettazione e realizzazione dell'intervento, esplicitati nell'istanza, redatta secondo la specifica modulistica di cui all'allegato B "Linee di Indirizzo e coordinamento" e corredata della specifica documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione".

La verifica formale, nel caso in cui l'istanza venga trasmessa attraverso il Sistema Informativo Integrato, viene svolta automaticamente dal sistema nella fase preliminare all'inoltro della stessa.



**MODALITÀ E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015  
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera d), della L.R. 33/2015)**

Come disposto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 33/2015, rientrano nell'ambito di applicazione della legge le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

- a) Ai fini dell'art. 5 della L.R. 33/2015, si definiscono varianti al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino:
- b) un organismo diverso dal punto di vista tipologico e/o strutturale da quello previsto nel progetto originario;
- c) un aumento del volume o della superficie nonché dell'altezza dell'edificio rispetto al progetto approvato, che comporti una nuova verifica globale dell'intera struttura e/o sottostruttura;

una risposta sismica significativamente diversa.

Rientrano nei casi di cui alle lettere a), b) e c), di cui di cui sopra, quelle modifiche progettuali che:

1. sono in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della struttura, comportando variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture stesse o della loro duttilità, quali l'adozione di materiali strutturali o tipologie costruttive diversi da quelli previsti nel progetto iniziale;
2. introducono modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale, quali: modifiche all'organismo strutturale per sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra; creazione o eliminazione di giunti strutturali; variazioni della tipologia delle fondazioni; modifiche della rigidità nel piano degli impalcati e della copertura; creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e nelle caratteristiche degli elementi non strutturali;
3. introducono modifiche: nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali sismo-resistenti; negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti; nelle dimensioni di elementi strutturali sismo-resistenti; nella distribuzione delle masse; portano ad un aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidità;
4. comportano variazioni del fattore di struttura oppure modifiche in aumento delle classi d'uso e/o della vita nominale delle costruzioni;
5. comportano il passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle N.T.C. 2008.

Le varianti, definite come nei punti precedenti, sono soggette a deposito del progetto di variante ovvero richiesta di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 6 e 8 della L.R. 33/2015.

Non costituiscono variante, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 33/2015, quindi non sono soggette agli adempimenti di cui alla L.R. 33/2015, tutte le modifiche che non rientrano nei casi di cui ai punti sopra descritti.

**CONTENUTO MINIMO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'ISTANZA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA C), DELLA L.R. 33/2015  
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera e), della L.R. 33/2015)**

Le relazioni e gli elaborati progettuali minimi di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), della L.R. 33/2015, per la presentazione della comunicazione di deposito o dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sono:

- 6.1. Relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento (modulo 12 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento");
- 6.2. Progetto architettonico (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001), ove già depositato, sarà sufficiente l'indicazione degli estremi di invio della documentazione;
- 6.3. Relazione di calcolo delle strutture (art. 65, comma 3, del D.P.R. 380/2001 - cap. 10 N.T.C. 2008);
- 6.4. Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001);
- 6.5. Elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture (art. 65 comma 3, art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001 - cap. 10 N.T.C. 2008);
- 6.6. Relazione sui materiali impiegati (art. 65, comma 3, del D.P.R. 380/2001 - cap. 10 e cap. 11 N.T.C. 2008);
- 6.7. Relazione sulle opere di fondazione (art. 93 del D.P.R. 380/2001);
- 6.8. Piano di manutenzione strutturale (cap. 10 N.T.C. 2008);
- 6.9. Relazione geologica (par. 6.1.2. e 6.2.1. N.T.C. 2008 - cap. 4, Parte I, Allegato B della D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011);
- 6.10. Relazione geotecnica (par. 6.1.2. N.T.C. 2008 e p.to C 6.2.2.5 Circolare esplicativa n. 617 del 02/02/2009);
- 6.11. Documentazione fotografica;
- 6.12. Elenco allegati.

Tale documentazione, sviluppata a livello esecutivo, deve essere redatta nel rispetto delle norme statali e regionali di riferimento e, nei casi previsti, secondo la modulistica di cui all'allegato B "Linee di Indirizzo e coordinamento".

Alla documentazione di cui sopra devono essere allegate le dichiarazioni dei professionisti, dagli stessi sottoscritte in ordine agli aspetti di competenza, attestanti:

- a. la conformità degli elaborati alla normativa vigente;
- b. la redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;
- c. l'asseverazione del progettista in merito al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- d. il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- e. il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;
- f. la conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;
- g. che i lavori non sono iniziati (asseverato anche dal direttore dei lavori);
- h. la conformità degli elaborati geologici e geotecnici alla normativa vigente e l'avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica e geotecnica del sito interessato dalle opere.

**CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015  
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera f), della L.R. 33/2015)**

Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone sismiche 2 è tenuto a presentare istanza di autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della pratica sismica o dal procuratore speciale di sua nomina, all'autorità competente in materia sismica, consegnando la documentazione allo Sportello Unico dell'Edilizia (di seguito, SUE) di riferimento. Nell'allegato E "Contenuto minimo della documentazione" è riportata la documentazione minima relativa all'istanza. Il SUE, come stabilito all'art. 6, comma 2, della L.R. 33/2015, provvede, entro 5 giorni, a trasmettere all'autorità competente copia della stessa, unitamente agli allegati.

Nell'istanza di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 33/2015, è presentata prima dell'avvio dei lavori, ivi comprese le varianti definite all'allegato D "Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti", al SUE competente per territorio.

Fatto salvo quanto previsto per le opere pubbliche, l'istanza, redatta sulla base del modulo 1 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento", può essere effettuata:

- a. dal titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo per richiederlo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 380/2001;
- b. dal richiedente il titolo abilitativo;
- c. dal proprietario dell'immobile oggetto dei lavori.

I soggetti di cui sopra possono conferire una procura speciale, redatta secondo il modulo 5 di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento", al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell'intervento, per la compilazione del modulo di istanza di autorizzazione, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente.

L'istanza è corredata della documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione".

L'ufficio competente al ricevimento dell'istanza di autorizzazione, qualora non coincida con l'ufficio competente al rilascio della medesima ai sensi dell'art. 2 della L.R. 33/2015 (v. art. 6, comma 2, della L.R. 33/2015), trasmette a quest'ultimo, entro 5 giorni dal ricevimento, copia dell'istanza e della documentazione pervenuta a corredo.

Al ricevimento dell'istanza, l'ufficio competente avvia il procedimento per l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001.

L'istruttoria comporta preliminarmente la verifica della completezza, coerenza e regolarità della documentazione, come descritto nell'allegato C "Modalità di attuazione del sistema informativo integrato", attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato.

Ad esito positivo della verifica di cui sopra, l'ufficio competente procede all'esame dei contenuti della documentazione presentata, con particolare riferimento alla:

- completezza dei contenuti della documentazione presentata;
- adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;
- congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, viene rilasciata l'autorizzazione sismica ovvero comunicato il diniego motivato, con contestuale archiviazione dell'istanza presentata.

Il provvedimento riporta le eventuali condizioni e le prescrizioni cui è subordinata l'autorizzazione sismica.

Il termine di 60 giorni può essere sospeso o interrotto ai sensi della L.R. 1/2012.

Qualora l'istanza non sia perfezionata entro il suddetto termine, la stessa non verrà accolta.

Dal momento del rilascio dell'autorizzazione possono essere iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alle nomine del costruttore e del collaudatore.

Tutti gli adempimenti descritti sono effettuati anche con riferimento alle varianti al progetto autorizzato.

Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) ed al collaudatore, che provvede ad effettuare il collaudo statico dell'opera. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Dovranno, pertanto, essere allegati alla documentazione:

- a. la comunicazione attestante il completamento delle opere strutturali;
- b. il certificato di collaudo.

**CASI E MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL PARERE TECNICO ALLA REGIONE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 4, DELLA L.R. 33/2015  
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera g), della L.R. 33/2015)**

L'ufficio comunale o la forma associativa preposta al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, commi 1 e 1bis, della L.R. 33/2015 richiede parere tecnico alla Regione per le opere pubbliche ( art. 8, comma 5) e a discrezione per le altre opere (art. 8, comma 4).

Sono esclusi dalla richiesta di parere regionale, in quanto interventi minimali, ma comunque soggetti all'autorizzazione sismica di cui all'art. 8 della L.R. 33/2015, se ricadenti in "Zona 2", i tipi di intervento di seguito riportati:

- costruzioni semplici in muratura (punto 7.8.1.9 delle N.T.C. 2008)
- piscine all'aperto, vasche di raccolta e vani tecnici interrati, ad uso privato
- strutture cimiteriali
- recinzioni, comunque realizzate, con o senza funzione di contenimento del terreno
- coperture pressostatiche
- opere di sostegno, di altezza inferiore o uguale a 2 mt., che non interessano direttamente infrastrutture o spazi pubblici aventi valenza strategica o rilevante
- opere idrauliche minori (briglie, pennelli, opere di difesa spondale) di altezza minore o uguale a 2 mt.
- piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotti interrati realizzati con manufatti scatolari
- portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne, e simili di altezza minore o uguale a 5 mt. e superficie minore o uguale a 5 mq.
- interventi su costruzioni esistenti, riguardanti elementi non strutturali o elementi strutturali secondari, individuati ai sensi del punto 7.2.3. delle N.T.C. 2008, che incidono sul comportamento sismico complessivo della struttura.

Il parere tecnico riguarda la valutazione degli aspetti strutturali del progetto, anche in riferimento all'adeguatezza e completezza dei contenuti progettuali, alla corrispondenza tra indagini conoscitive e parametri progettuali, alla congruità tra elaborati architettonici, strutturali, geologici e geotecnici e alla rispondenza alle norme tecniche, e può contenere proposte di prescrizioni o integrazioni al progetto presentato.

Il parere viene rilasciato ai Comuni o alle loro forme associative, che esercitano le funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 33/2015 entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4, mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 33/2015, fatto salvo il periodo transitorio di cui all'art. 13, comma 2, secondo periodo, della medesima legge. Durante il periodo transitorio, la richiesta del parere di cui sopra seguirà le modalità descritte nell'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento".

Gli uffici competenti inoltrano richiesta di parere tecnico successivamente alla verifica, con esito positivo, della completezza, coerenza e regolarità formali della documentazione (v. allegato C "Modalità di attuazione del sistema informativo integrato"), presentata secondo quanto prescritto nell'allegato E "Contenuto minimo della documentazione".

La richiesta di parere è corredata dei seguenti documenti:

- istanza pervenuta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 33/2015;
- documentazione progettuale, a corredo dell'istanza, di cui al documento sopra citato;
- nota in cui il Comune evidenzia i profili di attenzione su cui richiede il parere.

Quando il parere tecnico è richiesto ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015, occorre allegare all'istanza di parere una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del comune ovvero della forma associativa di comuni, se dotata di personalità giuridica, che attesti la mancanza di personale tecnico qualificato e competente, anche individuato mediante contratto temporaneo o incarico professionale.

**TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 10  
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera h), della L.R. 33/2015)**

I controlli di cui all'art. 10 della L.R. 33/2015 riguardano le opere e le costruzioni i cui progetti sono stati depositati ovvero autorizzati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione.

La Regione ed i Comuni effettuano il controllo di competenza, anche a campione, adottando le procedure di seguito descritte.

All'avvio del procedimento di controllo, l'autorità competente, ne dà comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, al depositante la documentazione di cui all'art. 6 della L.R. 33/2015 ovvero al titolare dell'istanza di autorizzazione o della richiesta di certificazione per gli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 8 della L.R. 33/2015 ovvero al procuratore speciale eventualmente nominato, comunicando:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- l'intervento oggetto di controllo;
- la data prevista per il sopralluogo, ove previsto.

Nel corso del procedimento di controllo dei progetti depositati o soggetti ad autorizzazione/certificazione, l'ufficio competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie. Qualora tali integrazioni non siano prodotte ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, l'esito del controllo sarà negativo.

Il controllo sulla realizzazione dell'intervento è effettuato mediante verifica documentale e/o con un sopralluogo in cantiere, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.

La data prevista per il sopralluogo non può essere antecedente al quindicesimo giorno e successiva al trentesimo giorno, a decorrere dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento di controllo e può essere concordata con i soggetti interessati. All'eventuale sopralluogo partecipano, oltre al titolare del deposito/istanza di autorizzazione/certificazione ovvero il procuratore speciale eventualmente nominato, il progettista strutturale, il direttore dei lavori e ogni altro professionista competente in materia, individuato dallo stesso titolare.

L'attività di controllo si conclude entro 60 giorni, con la comunicazione ai soggetti interessati dell'esito finale del controllo documentale e, ove previsto, del sopralluogo, come da verbale appositamente redatto.

In caso di controllo da parte della Regione su interventi autorizzati dal Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 33/2015, la comunicazione di avvio dell'attività di controllo e quella sull'esito del controllo stesso sono trasmesse agli uffici comunali competenti.

L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 11 della L.R. 33/2015 comporta la redazione di specifico verbale, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001.

**Controlli sui procedimenti in corso ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/2015**

Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'art. 103 del D.P.R. 380/2001, i controlli sulle opere e sulle costruzioni in corso, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, della L.R. 33/2015, sono effettuati dai Comuni e dalla Regione, ognuno per gli interventi di competenza, come disposto dall'art. 10 della stessa L.R. 33/2015, nel rispetto dei termini e con le modalità di svolgimento di cui al presente allegato.

Al fine di garantire la continuità rispetto alle procedure in essere per i controlli già avviati, sono fatti salvi i procedimenti di controllo in corso ai sensi della L.R. 46/1985, relativi ai progetti esecutivi delle strutture depositati prima della data di efficacia della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. 33/2015, ai quali continuerà ad applicarsi la competenza regionale secondo le procedure di cui alla DGR n. 6/10650 del 22 marzo 1996, per quanto compatibili. Per "procedimenti di controllo in corso" si intendono quelli per i quali, alla data di efficacia della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. 33/2015, la Regione abbia inviato ai soggetti interessati la comunicazione di avvio del procedimento di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.

**INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN ZONA SISMICA**

**1. Oggetto dei controlli**

Sono soggette a controllo, sistematico o a campione, tutte le opere e le costruzioni, ivi comprese le loro varianti, realizzate in una zona dichiarata sismica ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

**2. Modalità di selezione**

**2.1 Controllo sistematico**

Sono assoggettati a controllo sistematico tutti gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015, qualora riguardino edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività.

Sono soggetti, pertanto, a controllo sistematico gli interventi relativi:

- alle costruzioni appartenenti alle Classi d'uso III e IV delle N.T.C. - D.M. 14 gennaio 2008:
  - *Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.*
  - *Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.*
- agli edifici ed opere strategiche e rilevanti, di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A "Elenco degli edifici e delle opere di com-

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

potenza regionale, art. 2 comma 3 O.P.C.M. n. 3274/03" al decreto D.U.O. n. 19904/2003 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003".

#### 2.2 Controllo a campione

Sono soggetti a controllo a campione:

- 2.2.1. gli interventi relativi alle opere e alle costruzioni autorizzate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015, che non ricadono nelle casistiche di cui al precedente punto 2.1.
- 2.2.2. i progetti depositati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 33/2015, da realizzare nelle zone sismiche 3 e 4.

### 3. Criteri per la determinazione dei campioni di cui al punto 2.2

Il campione è individuato mediante sorteggio, operato in maniera distinta, in base alle seguenti categorie di opere e costruzioni, al fine di differenziare la dimensione minima del campione assoggettato a verifica:

- 3.1 costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc;
- 3.2 costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio, e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 mc;
- 3.3 costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle N.T.C. 2008;
- 3.4 interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia per ampliamenti e sopraelevazioni);
- 3.5 altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni non ascrivibili ai punti precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, costruzioni in legno così come definite al paragrafo 4.4 delle N.T.C. 2008).

La dimensione minima del campione assoggettato a verifica è determinata nelle seguenti percentuali della base campionata almeno due volte l'anno:

- il 10% dei progetti appartenenti alla categoria di opere di cui al precedente punto 3.1;
- il 5% dei progetti appartenenti alle categorie di opere di cui ai precedenti punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Nel caso in cui il calcolo delle percentuali indichi valori non interi, va considerato il valore intero immediatamente superiore a quello calcolato.

### 4. Modalità di svolgimento del sorteggio

Il sorteggio è effettuato, almeno ogni 6 mesi, a cura del responsabile dell'ufficio competente all'effettuazione dei controlli ai sensi dell'art. 10 della L.R. 33/2015.

La base campionata è costituita dagli interventi depositati o autorizzati nel semestre precedente. Nel primo semestre di applicazione delle presenti procedure di controllo, costituiranno base campionata solo gli interventi depositati, mentre gli interventi autorizzati in tale semestre saranno ricompresi nella base campionata nel secondo semestre.

Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale.

### 5. Modalità di svolgimento dell'attività di controllo per gli interventi autorizzati da realizzare in zona 2

L'attività di controllo per gli interventi autorizzati in zona 2 si svolge mediante sopralluoghi in cantiere, finalizzati ad accertare la sostanziale rispondenza dei lavori effettivamente realizzati alla documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione sismica, ivi compreso il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima.

A conclusione del sopralluogo viene redatto apposito verbale, che rileva le eventuali difformità riscontrate.

### 6. Modalità di svolgimento dell'attività di controllo sui progetti depositati e sugli interventi da realizzare nelle zone 3 e 4

L'attività di controllo per i progetti depositati per le zone 3 e 4 si svolge mediante apposita istruttoria, volta a verificare la correttezza e completezza della modulistica e della documentazione presentata, con particolare riguardo alla:

- correttezza della procedura di deposito in relazione all'ambito di intervento;
- rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dall'allegato E "Contenuto minimo della documentazione";
- adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito, nel rispetto delle norme geologiche di piano;
- congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento, rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C. 2008).

L'attività si conclude con la comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti interessati.

Per gli interventi nelle zone 3 e 4 il controllo può essere svolto anche mediante sopralluoghi in cantiere, finalizzati ad accertare la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati alla documentazione progettuale, oggetto di deposito sismico.

A conclusione del sopralluogo viene redatto apposito verbale, che rileva le eventuali difformità riscontrate.

### 7. Controlli che la regione effettua sugli interventi autorizzati dai comuni ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 33/2015)

La regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 33/2015, effettua controlli a campione, anche con sopralluogo, sugli interventi autorizzati dai comuni. A tal fine, i comuni dovranno comunicare alla struttura tecnica regionale competente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, tutti gli interventi autorizzati, ai sensi dell'art. 8, nei suddetti periodi, distinguendo:

- a) le autorizzazioni rilasciate sulla base del parere regionale obbligatorio, di cui all'art. 8, comma 5, relativo alle opere pubbliche;
- b) le autorizzazioni rilasciate in discostamento dal suddetto parere regionale obbligatorio.

Nel primo periodo di applicazione delle presenti procedure di controllo, il sorteggio comprenderà tutte le autorizzazioni comunicate fino al 31 dicembre 2016.

L'attività di controllo sarà svolta con il seguente ordine di priorità, con cadenza massima annuale:

- 1) Autorizzazioni rilasciate in discostamento dal parere regionale obbligatorio di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. 33/2015;
- 2) Autorizzazioni rilasciate in base al parere regionale di cui all'art. 8 della L.R. 33/2015, esclusa la casistica di cui al punto 1);
- 3) Autorizzazioni rilasciate dai comuni ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015, escluse le casistiche di cui ai precedenti punti 1) e 2).

La dimensione minima del campione assoggettato al controllo relativo alle autorizzazioni di cui al n. 1) sarà pari all'1,5%;

La dimensione minima del campione assoggettato al controllo relativo alle autorizzazioni di cui al n. 2) sarà pari all'1%;

La dimensione minima del campione assoggettato al controllo relativo alle autorizzazioni di cui al n. 3) sarà pari allo 0,5%.

— • —

**LINEE GUIDA PER LE COSTRUZIONI IN CORSO IN ZONE SISMICHE DI NUOVA CLASSIFICAZIONE  
DI CUI ALL'ART.12 COMMI 6 E 8.b), DELLA L.R. 33/2015  
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera i), della L.R. 33/2015)**

Tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione, abbiano iniziato<sup>1</sup> e non ancora ultimato<sup>2</sup> una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, sono tenuti a farne denuncia, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) competente per territorio, mediante il sistema informativo di cui all'allegato C "Modalità di attuazione del sistema informativo integrato". Nel caso in cui l'intervento ricada nei confini amministrativi di più comuni, la denuncia può essere presentata indifferentemente ad uno degli uffici competenti di cui sopra.

La denuncia è corredata:

- degli elaborati progettuali; ove già depositati, sarà sufficiente l'indicazione degli estremi di invio della documentazione;
- della dichiarazione del progettista strutturale, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni);
- della dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali che accerti che l'opera, per la quota parte costruita alla data della denuncia, è stata realizzata in conformità al progetto.

Il SUE trasmette tempestivamente all'ufficio territoriale competente copia della denuncia e della documentazione a corredo.

Entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, sulla base della dichiarazione del progettista e della dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali, l'autorità competente accerta la conformità del progetto alla normativa tecnica vigente e l'idoneità della parte già realizzata in conformità al progetto autorizzato a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche. Se l'accertamento di cui all'art. 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001 s.m.i. ha esito positivo, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione a proseguire i lavori, con obbligo di completarli entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione sismica, ai sensi dello stesso art. 104, comma 3, con l'eventuale deroga di cui al successivo comma 4.

L'autorizzazione al proseguimento dei lavori può essere condizionata all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie a rendere il manufatto conforme alla normativa vigente per la zona di sismicità corrispondente alla nuova zona di pericolosità sismica assegnata alla località in cui sorge l'opera.

L'autorità competente provvede, quindi, ad inviare copia dell'atto al SUE competente.

Qualora l'accertamento di cui all'art. 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001, dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, l'autorità competente ne dà comunicazione al SUE competente, il quale provvede ad annullare l'atto abilitativo all'edificazione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.

Delle succitate dichiarazioni del progettista, dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali e autorizzazione - condizionata o non - deve essere dato atto nel certificato di collaudo statico dei lavori di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 33/2015.

**Accertamenti sui procedimenti in corso ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/2015**

Gli accertamenti sulle costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione, come definite dalla D.G.R. n. 2129/2014, la cui efficacia decorre dalla data del 10 aprile 2016, per effetto delle proroghe stabilite dalle deliberazioni G.R. n. 2489/2014 e n. 4144/2015, relativi ai procedimenti in corso ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 15, L.R. 33/2015, sono effettuati secondo le modalità di cui al presente allegato, a cura degli enti competenti ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, della L.R. 33/2015.

— • —

<sup>1</sup> Per le finalità di cui all'art. 12 della L.R. 33/2015, si intende per iniziata, ai fini dell'applicazione, la costruzione per la quale sia stata già acquisita l'attestazione di avvenuto deposito di cui all'art. 7, comma 1, ovvero sia stata depositata la pratica edilizia ai fini del titolo abilitativo, o, nei casi previsti, sia già stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, ovvero il permesso di costruire.

<sup>2</sup> Per le finalità di cui all'art. 12 della L.R. 33/2015, si intende per ultimata, ai fini dell'applicazione, la costruzione per la quale sia già stata depositata la comunicazione di completamento delle opere strutturali presso gli uffici competenti nei casi e secondo le modalità stabiliti nell'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento" ovvero sia stata depositata presso il SUE la relazione di cui all'art. 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.



**COMMISSIONE REGIONALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE**  
**(in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015)**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015, è costituita la "Commissione sismica regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche", di seguito indicata anche come Commissione.

## 1. ATTIVITÀ

- 1.1 L'attività della Commissione è quella di supportare la Struttura regionale competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015, di seguito indicata anche come Struttura, nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa stessa.
- 1.2 Tali attività riguardano in particolare:
  - 1.2.1 lo svolgimento delle istruttorie tecnico-amministrative e l'espressione del relativo parere, con riferimento a:
    - 1.2.1.a istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 33/2015, per le opere di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge;
    - 1.2.1.b richieste di parere tecnico di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015 effettuate dai Comuni competenti;
    - 1.2.1.c istanze per il rilascio del certificato preventivo ai lavori di sopraelevazione (art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001);
    - 1.2.1.d procedimenti relativi a costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104 del D.P.R. 380/2001);
  - 1.2.2 supporto nello svolgimento delle attività di controllo, in capo alla Struttura, sugli interventi di competenza regionale o comunale, nell'ambito di quelli previsti dalla normativa regionale;
  - 1.2.3 supporto al preposto Gruppo di Lavoro regionale nella predisposizione di documenti metodologici, linee guida, analisi, studi e rapporti di monitoraggio sulle tematiche di competenza della Struttura;
  - 1.2.4 supporto al medesimo Gruppo di Lavoro nella predisposizione di criteri per l'esame dei progetti e per l'espressione dei pareri da parte delle autorità competenti.

## 2. COMPOSIZIONE

- 2.1 La Commissione è composta da n. 1 coordinatore, da n. 1 segretario tecnico e da n. 6 componenti esperti in materia sismica.
- 2.2 Sono componenti della Commissione:
  - 2.2.1 il Dirigente della Struttura regionale competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015 (Coordinatore);
  - 2.2.2 n. 1 funzionario della Struttura regionale competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015 (Segretario tecnico);
  - 2.2.3 n. 4 esperti in strutture e progettazione in zone sismiche;
  - 2.2.4 n. 1 esperto in geotecnica sismica;
  - 2.2.5 n. 1 esperto in geologia sismica.
- 2.3 I requisiti professionali richiesti ai componente esperto individuati ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, sono i seguenti:
  - 2.3.1 *Esperto in strutture e progettazione in zone sismiche:*
    - 2.3.3.a laurea quinquennale o laurea specialistica in ingegneria o architettura;
    - 2.3.3.b abilitazione all'esercizio della professione e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, iscrizione al relativo albo professionale nella Sez. A;
    - 2.3.3.c comprovata specializzazione in materie attinenti il rischio sismico, acquisita tramite *curriculum vitae* universitario e esperienza professionale nei seguenti ambiti:
      - progettazione di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche, nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
      - effettuazione di verifiche tecniche sull'esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e costruzioni civili in generale;
      - direzione lavori e/o collaudo di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche.
  - 2.3.2 *Esperto in geotecnica sismica:*
    - 2.3.2.a laurea quinquennale o laurea specialistica in ingegneria o geologia;
    - 2.3.2.b abilitazione all'esercizio della professione e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, iscrizione al relativo albo professionale nella Sez. A;
    - 2.3.2.c comprovata specializzazione universitaria in materie attinenti il rischio sismico, acquisita tramite *curriculum vitae* universitario e esperienza professionale nei seguenti ambiti:
      - effettuazione di verifiche tecniche sull'esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e costruzioni civili in generale;
      - studi geotecnici in relazione ad infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche.
  - 2.3.3 *Esperto in geologia sismica*
    - 2.3.3.a laurea in scienze geologiche;
    - 2.3.3.b abilitazione all'esercizio della professione e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, iscrizione al relativo albo professionale;
    - 2.3.3.c comprovata specializzazione universitaria acquisita tramite *curriculum vitae* universitario e esperienza professionale nei seguenti ambiti:

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

- studi geologici/geotecnici nell'ambito della progettazione e verifica di opere in zone sismiche;
  - esperienza in studi di microzonazione sismica o risposta sismica locale.
- 2.4 Il coordinamento della Commissione è affidato al Dirigente della Struttura regionale competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015, il quale assicura, attraverso la medesima Struttura, anche le attività di supporto e di segreteria tecnica della Commissione.
- 2.5 In sede di votazione collegiale ogni componente, ad esclusione del segretario tecnico, ha diritto di voto.

### 3. NOMINE, SOSTITUZIONI, COMPENSI

- 3.1 I componenti esperti della Commissione vengono prioritariamente ricercati all'interno dei ruoli dell'Amministrazione.
- 3.2 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015, per le professionalità non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione, si provvede alla loro individuazione all'esterno della pubblica amministrazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo il punto 4.
- 3.3 Il compenso per gli esperti esterni è stabilito in un gettone di presenza di euro 250 a seduta, da intendersi onnicomprensivo e al lordo.

### 4. PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

*Per l'individuazione dei componenti esterni della Commissione, in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2, è disposta la pubblicazione di un apposito avviso, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 20/2008. Alla conclusione delle procedure di selezione, le nomine saranno effettuate con provvedimento della Giunta regionale. Sono rispettate le cause ostative alla nomina di cui alla D.G.R. n. X/3 del 20 marzo 2013, allegato D-0.*

*I componenti esterni durano in carica sino al subentro della nuova Giunta regionale, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.*

*L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive alle riunioni della Commissione, attestata dal Segretario della Commissione, comporta la decadenza dall'incarico di componente esterno.*

*Ciascun componente è tenuto, senza compensi suppletivi, a fornire pareri e/o approfondimenti in ordine a ulteriori tematiche di rilievo strategico di interesse regionale, su richiesta di uno dei Coordinatori.*